

Sistemi di stoccaggio, il nodo dei trasferimenti d'inventario

Depositi e flussi

Spesso gli operatori non sono ben consapevoli dello schema di «commistione»

Tempestività delle consegne, assenza di rischi di contraffazione, ridotta riconoscibilità del brand possono indurre chi vende online a fruire dei servizi di piattaforme che integrano anche sistemi di stoccaggio tesi a minimizzare i costi di logistica. Uno schema usuale è quello del *commingling* (commistione), del cui funzionamento gli operatori non sono tuttavia sempre ben consapevoli. Una possibile configurazione prevede che l'impresa nazionale affidi alla piattaforma uno stock di prodotti che questa allocherà in depositi ubicati in altri Stati Ue, oltre che in Italia. Ciò implica (si veda l'altro articolo) disporre di una posizione Iva in ognuno di tali Paesi, monitorare i flussi di beni e assolvere gli obblighi conseguenti, compresi quelli per le vendite interne al singolo Stato.

Trasferimento d'inventario

Quando si tratta di prodotti facilmente intercambiabili, può accadere che, magari per momentanei "sotto scorta", l'ordine sia evaso ricorrendo a beni prelevati dal magazzino comune in cui sono depositate le merci di tutti gli operatori (commistione) aderenti al servizio e che, pertanto, il bene ceduto appartenga in realtà a un operatore diverso da quello che realizza la vendita. Di qui, la necessità di riequilibrare le posizioni dei soggetti coinvolti ricorrendo a "trasferimenti d'inventario". Il che non avviene direttamente fra chi ha venduto il bene al cliente e chi lo ha fornito materialmente (soddisfacen-

do in tal modo l'esigenza della sua celere consegna), bensì tramite la piattaforma. Quest'ultima acquista il prodotto da chi lo detiene in magazzino e lo cede al fornitore che, pur non disponendone, lo ha venduto al cliente.

Si pensi al caso dell'impresa residente che si serve della procedura per vendite in Italia, Francia e Germania, servendosi di una piattaforma di uno Stato Ue terzo rispetto a questi Paesi. In uno schema semplificato è ipotizzabile che il trasferimento descritto riguardi beni collocati nel magazzino di uno stesso Stato e non fra magazzini in Paesi diversi. In tali circostanze, se il cedente non dispone in Italia dei beni, si troverà a ricevere una "fattura" emessa dalla partita Iva italiana della piattaforma Ue (in realtà, si tratta di un documento contabile; risoluzioni 89/E/2010, 21/E/2015 e risposta 58/2024) per il trasferimento d'inventario dei prodotti mancanti, previamente acquistati dalla stessa piattaforma presso altro operatore che ne dispone all'interno del magazzino comune.

Fatture da emettere

Il documento contabile non deve recare l'addebito dell'Iva che andrebbe invece assolta integrando la fattura emessa direttamente dalla piattaforma con le regole dello Stato Ue di stabilimento e la partita Iva assegnata da questo Stato. Una simile fattura, tuttavia, non arriverà mai ed è inutile attenderla. Oltre alla citata "fattura" (normalmente con indicazione del *reverse charge* ex articolo 194, direttiva 2006/112), infatti, le piattaforme (i processi sono interamente automatizzati) emettono un'autofattura analogica per conto dell'operatore, di contenuto identico al primo documento, con il quale viene assolta l'Iva e che va registrata dall'impresa. È ve-

ro che solo la piattaforma può sapere se tali documenti sono emessi nei termini previsti dalle legislazioni dei singoli Stati in base alla tempistica delle operazioni e che, in Italia, l'autofattura andrebbe emessa solo decorso il periodo (articolo 46, comma 5, Dl 331/93) durante il quale il soggetto Ue può emettere la "vera" fattura con la partita Iva del proprio Stato. Ma nell'ottica di evitare appesantimenti sarebbe opportuno che, in mancanza di indizi di frode/evasione, la procedura seguita dalle principali piattaforme del settore (di regola, multinazionali) venisse ufficialmente avallata, visto che gli obblighi sostanziali paiono essere rispettati.

Tornando all'esempio, si osserva che la medesima procedura è seguita in Francia per i trasferimenti d'inventario ivi realizzati. Pertanto, l'operatore nazionale riceve una fattura in *reverse charge* dalla piattaforma (che utilizza il proprio numero Iva in Francia) intestata all'identificazione Iva francese e un'autofattura (emessa dalla piattaforma per conto della posizione Iva dell'impresa italiana) con l'imposta di tale Stato. Nonostante la logica sia la stessa, se l'operazione avviene in Germania, dove non opera il *reverse charge* per le cessioni interne di beni, l'operatore nazionale con partita Iva tedesca dovrebbe invece vedersi recapitare dalla piattaforma (identificata in Germania) una fattura con Iva tedesca. In tutti i casi, è dovuto l'esterometro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

